



## *Al Ministro dello Sviluppo Economico*

VISTO l'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (nel seguito legge n. 99/09) recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che prevede che la gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che la organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza e che la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore (ora Gestore dei Mercati Energetici e nel seguito GME), è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni Parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (nel seguito Autorità);

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013 recante: *“Approvazione della Disciplina del mercato del gas naturale”* (nel seguito Disciplina);

VISTO il l'articolo 3, comma 3.6 della Disciplina che prevede che *“La procedura di cui al precedente comma non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.”*;

VISTE:

- la lettera del GME del 30 settembre 2015, n. P000009377 DGP, inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, con la quale sono state trasmesse le proposte di modifica alla Disciplina ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6 della Disciplina medesima che hanno riguardato il rinvio alle Disposizioni Tecniche di Funzionamento dell'indicazione delle unità di misura della quantità del gas naturale, di misura monetaria e di prezzo del gas naturale;
- la lettera del 28 ottobre 2015 n. 0026298 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale è stato richiesto all'Autorità il parere sulle modifiche alla Disciplina di cui al

precedente alinea;

- la deliberazione dell’Autorità n. 11/2016/I/GAS del 14 gennaio 2016 recante “*Parere al Ministero dello Sviluppo Economico sulle proposte di modifica della disciplina del mercato del gas naturale, predisposte dal Gestore dei Mercati Energetici*” con la quale è stato espresso il parere favorevole alle modifiche alla Disciplina sopra citate;

## DECRETA

### Articolo 1

*(Approvazione delle modifiche alla Disciplina)*

1. Sono approvate le modifiche alla Disciplina ai sensi dell’articolo 3, comma 3.6 della Disciplina medesima.
2. La Disciplina, come modificata a seguito dell’approvazione di cui al comma 1, è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Il GME comunica tempestivamente l’approvazione della Disciplina mediante avviso sul proprio sito *internet* provvedendo anche alla sua pubblicazione sul medesimo sito.

### Articolo 2

*(Disposizioni finali, entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è notificato al GME per gli adempimenti di competenza.

IL MINISTRO  
(f.to Federica Guidi)

Roma, 25 febbraio 2016